



COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

**Regolamento per la composizione
e il funzionamento
del Nucleo di valutazione in forma
monocratica
nell'ambito dell'Ufficio Unico di
Valutazione dell'Unione dei
Comuni "Alta Gallura"**

Allegato alla deliberazione n. 15 del 08/04/2019

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione (d'ora in avanti Nucleo) in forma monocratica nell'ambito dell'Ufficio Unico di valutazione dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura".

Art. 2 – Composizione del Nucleo

1. Il Nucleo è un organo monocratico, nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura" tra soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, nonché di certificate competenze ed esperienze, che nel loro complesso garantiscano al Nucleo stesso alta professionalità nei seguenti campi: management e risk management, pianificazione e controllo interni, valutazione della performance, valutazione del personale e conoscenza dell'ambito di attività degli Enti Locali.

2. Il professionista incaricato deve essere iscritto nell'Elenco Nazionale tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e non può essere nominato in caso di sussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento. In caso di incompatibilità sopravvenuta, si applica quanto previsto all'articolo 7.

3. Per l'individuazione del Nucleo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art.7 del D. Lgs. n.165/2001¹.

¹ 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino

Art. 3 – Durata dell'incarico

1. Il Nucleo dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

2. Il Nucleo continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla eventuale riconferma, nomina del nuovo Nucleo, che deve avvenire entro 45 giorni dalla data di scadenza, o completamento delle attività inerenti l'ultimo ciclo di performance monitorato.

Art. 4 – Funzionamento e sede

1. Il Nucleo ha sede e si riunisce di norma presso la sede legale dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura" (Via G.A. Cannas, 1 – 07029 Tempio Pausania). Per alcune attività è possibile ricorrere anche a modalità "a distanza" la cui partecipazione avviene in forma remota e tramite una connessione informatica.

2. Il Nucleo svolge le sue funzioni in piena autonomia rispetto alle strutture operative degli enti locali, tenendo conto anche delle esigenze derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale.

3. Il Nucleo convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. Le convocazioni sono curate dalla Segreteria dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura".

4. Le riunioni non sono pubbliche e di ogni seduta è redatto un verbale che viene approvato nella medesima seduta ed inoltrato al Sindaco e al Segretario Comunale degli enti locali. La verbalizzazione, la gestione della corrispondenza e il mantenimento degli archivi è curata dal

nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

Segretario-Direttore dell'Unione dei Comuni o da suo delegato.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni il Nucleo può comunque richiedere al Segretario Comunale di ogni ente locale informazioni, atti e documentazione inerenti il corretto svolgimento delle funzioni ed effettuare verifiche dirette.

6. Partecipano alle sedute del Nucleo il Segretario Comunale, in qualità di responsabile della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, i componenti della struttura stessa, se invitati dal responsabile, nonché i titolari di funzione dirigenziale.

Art.5 – Struttura tecnica permanente e comitato unico per la misurazione della performance

1. Ciascun ente locale individua la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance², dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

2. Il Segretario Comunale assume la responsabilità della struttura e ne coordina le attività. Compete al Segretario Comunale definirne la composizione con proprio provvedimento nonché individuarne i soggetti che ne devono far parte. Della stessa è data comunicazione al Nucleo.

3. La struttura tecnica permanente cura:

- a) la formazione, il monitoraggio e la rendicontazione del Piano della performance;
- b) la redazione della Relazione finale sulla performance;
- c) assiste il Nucleo nella predisposizione della relazione annuale avente ad oggetto il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

4. E' istituito presso l'Ufficio Unico di valutazione dell'Unione dei Comuni, il Comitato Unico per la misurazione della performance.

5. Esso è composto dal Segretario Comunale di ogni ente locale e/o da uno o più delegati delle singole strutture permanenti degli enti locali aderenti all'Ufficio Unico. E' favorita la partecipazione anche di Amministratori degli enti locali aderenti all'Unione.

² Art.14 D. Lgs. n.150/2009:

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

6. Il Comitato Unico è convocato dal Nucleo e promuove interventi di analisi, di studio, di miglioramento e di sviluppo del ciclo di gestione della performance in modo coordinato, favorendo anche forme di comparazione della performance organizzativa.

7. Nel caso in cui non si provveda formalmente all'individuazione della struttura permanente e/o del comitato unico per la misurazione della performance, le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti verranno garantiti dal Segretario di ciascun ente o suo delegato.

Art. 6 – Funzioni³ e organizzazione delle attività

1. Il Nucleo svolge le funzioni previste dall'ordinamento ovvero:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) promuove l'organizzazione e il funzionamento dei controlli interni previsti dall'ordinamento vigente per le autonomie locali;
- c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente dell'Unione, ai Sindaci e ai Segretari comunali degli enti coinvolti;
- d) valida la relazione finale sulla performance; la validazione positiva è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
- e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- f) valida in corso di esercizio le proposte di interventi correttivi al Piano delle performance presentate dal Responsabile della struttura tecnica permanente e indirizzate all'organo esecutivo e l'eventuale ponderazione delle stesse secondo quanto previsto dal vigente Sistema di misurazione e di valutazione della performance. La validazione è resa anche nella forma "a distanza";
- g) propone al Presidente dell'Unione e ai Sindaci degli enti aderenti la valutazione annuale dei dirigenti e delle funzioni

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

³ Cfr art.14 del D. Lgs. n.150/2009

- dirigenziali nonché la ponderazione delle stesse per l'attribuzione della retribuzione di posizione;
- h) è responsabile della corretta applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance;
 - i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
 - j) promuove periodicamente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;
 - k) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo;
 - l) verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
 - m) può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
 - n) riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, se formalmente richiesto;
 - o) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sul Sistema di misurazione e di valutazione della performance;
 - p) presiede il Collegio di conciliazione, secondo le modalità previste dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance, se previsto;
 - q) acquisisce dal Responsabile anticorruzione le segnalazioni relative ad inadempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa ai fini dell'attivazione delle diverse forme di responsabilità;
 - r) acquisisce dal Segretario Comunale le relazioni intermedie e finali in materia di controlli di regolarità amministrativa, di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa, in materia di promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo e ricorso alle forme contrattuali flessibili;

s) ogni altra funzione prevista dalla legge e/o dai contratti collettivi di lavoro.

2. Annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno il Nucleo, attraverso propria circolare operativa, definisce l'organizzazione delle attività e dei tempi per la conclusione del ciclo di performance.

Art. 7 – Cessazioni per dimissione o revoca

1. In caso di dimissioni presentate dal Nucleo, deve essere garantito un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Presidente dell'Unione dei Comuni "Alta Gallura".

2. Il Nucleo può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta incompatibilità secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- b) grave inosservanza dei doveri inerenti l'espletamento dell'incarico.

3. Con provvedimento del Presidente si procede alla sostituzione del componente dimissionario o revocato entro il termine dei successivi 30 giorni. Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso, assumendosi l'onere di portarle a compimento.

4. Il componente nominato in sostituzione di altro cessato anticipatamente dall'incarico permane comunque in carica per il periodo residuale di durata del Nucleo, fatta salva la possibilità di rinnovo.

Art. 8 – Relazioni con altri Organi

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie, il Nucleo individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni con gli organi politici, le strutture di vertice dei singoli enti e gli organi di revisione economico-finanziaria, ove necessario, e si confronta e si rapporta con essi sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

2. Cura relazioni con i Comitati Unici di garanzia per il benessere organizzativo degli enti aderenti all'Unione.

Art. 9 – Pubblicità e verbalizzazione

1. Attraverso il personale amministrativo specificatamente individuato dall'Unione dei Comuni "Alta Gallura" viene tenuto un apposito libro dei verbali ed un archivio delle comunicazioni inviate/ricevute dal Nucleo e della documentazione

prodotta per il corretto svolgimento del ciclo della performance.

2. Una volta approvato, ogni verbale viene inviato a mezzo PEC al Presidente dell'Unione e, in stralcio, per le parti di competenza, al Sindaco e al Segretario degli enti locali aderenti all'Unione dei Comuni.

3. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n.241/90 e all'accesso civico anche generalizzato di cui al D. Lgs. n.33/2013 si applicano, in quanto compatibili, a tutta la documentazione prodotta dal Nucleo.

4. In relazione ai contenuti dei verbali, il Nucleo valuta di volta in volta la pubblicazione degli stessi in "Amministrazione trasparente" per il tramite della struttura tecnica permanente di ciascun ente⁴.

Art. 10 – Accesso ai documenti amministrativi

1. Al Nucleo è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura gestionale, contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa gestite da ciascuna struttura, necessarie per lo svolgimento delle attività.

2. Il Nucleo si impegna a far uso riservato e nell'esclusivo ambito delle competenze oggetto del presente Regolamento di tutti i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nel corso della sua loro attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.

3. Il Nucleo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, se attivato, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Entro 30 giorni dalla approvazione del presente Regolamento, ciascun ente istituisce con deliberazione dell'Organo esecutivo la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance e ne dà comunicazione al Nucleo e alla Segreteria dell'Unione dei Comuni.

2. Entro 30 giorni dalla costituzione della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, ciascun ente individua in essa il soggetto o i soggetti da designare nell'ambito del Comitato Unico per la misurazione della performance e ne dà comunicazione al Nucleo e alla Segreteria dell'Unione dei Comuni.

Art. 14 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione, sostituendo ogni precedente regolamentazione aziendale in materia.

⁴ Art. 31 D. Lg. n.33/2013:

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile

al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.